



## Cina. Approvati alcuni emendamenti alla *Basic Law* di Hong Kong

di *Elisa Bertolini*

Il 28 agosto 2010 il Comitato permanente del Congresso nazionale del popolo, nel corso della sua seduta bimestrale, ha approvato una serie di emendamenti alla *Basic Law* di Hong Kong e più precisamente all'*Annex I*, dedicato agli organi dell'esecutivo della Regione amministrativa speciale e alla loro modalità di selezione, e all'*Annex II* che riguarda la formazione del Consiglio legislativo.

La *Basic Law* è la Carta costituzionale della Regione amministrativa speciale di Hong Kong. Hong Kong dal 1997, assieme a Macao dal 1999, è una Regione amministrativa speciale, vale a dire una entità territoriale della RPC, dotata di ampia autonomia – dovuta alle particolari vicende storiche che l'hanno portata a intraprendere un percorso differente rispetto al resto della Cina – e disciplinata dall'art. 31 Cost. La *Basic Law* è stata approvata dal Settimo Congresso nazionale del popolo il 4 aprile 1990 ed è entrata in vigore il 1 luglio 1997 – andando a sostituire le *Letters Patent* e le *Royal Instructions* – nel momento in cui Hong Kong è stata restituita alla Repubblica popolare. La Carta è stata redatta sulla base della c.d. *Sino-British Joint Declaration on the Question of Hong Kong* tra la Gran Bretagna e la RPC del 19 dicembre 1984, sulla base della quale essa afferma il principio del «one country, two systems» (sistema che applica, peraltro, anche all'altra Regione amministrativa speciale, Macao) in base al quale «the socialist system and policies will not be practised in Hong Kong» (*Preamble*). Ne consegue che Hong Kong è autorizzata a continuare a mantenere un sistema di stampo capitalistico per cinquant'anni (da contarsi a partire

dal 1 luglio 1997), *ex art.* 5. Il particolare regime in cui viene a trovarsi Hong Kong si sostanzia anche nella tutela dei diritti e delle libertà fondamentali, fortemente affermata nella Carta stessa (art. 4, art. 11, nonché l'intero *Chapter III* ad esse dedicato); sul punto, è da segnalarsi come la tutela della proprietà privata sia garantita all'art. 6 e quindi nel *Chapter I* dedicato ai *General Principles* (all'epoca della stesura della *Basic Law* l'ordinamento cinese era ancora ben lontano dalla Teoria delle tre rappresentanze così come dalla garanzia della proprietà privata). Rimane tuttora alquanto controversa in dottrina la posizione della *Basic Law* nella gerarchia delle fonti dell'ordinamento cinese (che comunque notoriamente non si caratterizza certo per chiarezza), in quanto è dibattuto se essa debba essere considerata inferiore alla Costituzione della RPC – e quindi da considerarsi<sup>8</sup> una legislazione locale – oppure se debba essere collocata a parte, derivando la propria forza non dalla Costituzione ma dalla *Sino-British Joint Declaration*.

Hong Kong, in virtù del suo carattere di Regione amministrativa speciale, gode di un elevato grado di autonomia (art. 12) ed è infatti dotata di un autonomo esecutivo, legislativo e giudiziario (art. 2 e poi, rispettivamente, art. 16, 17 e 19); pur tuttavia, sono sottratte alla sua competenza solo alcune materie quali politica estera, *ex art.* 13 (pur potendo Hong Kong comunque «conduct relevant external affairs on its own in accordance with this Law», *ex c.* 3) e difesa (art. 14) che sono invece determinate dal governo centrale di Pechino.

Per quanto concerne i membri del potere esecutivo e legislativo, questi devono obbligatoriamente essere residenti in Hong Kong (art. 3). Agli organi è dedicato il *Chapter IV*: il Capo dell'esecutivo, il Consiglio esecutivo e il Comitato legislativo. Il primo organo è eletto da un Comitato elettorale rappresentativo della popolazione (art. 45) ed è, come si può evincere dal nome stesso, il capo dell'esecutivo (art. 43) nonché colui cui spetta, tra gli altri, il potere di nomina del Consiglio (art. 55). Il Consiglio esecutivo ha quindi il compito di assistere il Capo dell'esecutivo (art. 54) ed è da lui presieduto. Per quanto concerne invece il Consiglio legislativo, esso è, ovviamente, l'organo legislativo della Regione (art. 66).

Gli art. 45 e 68 rimandano per le procedure di elezione/selezione del Capo dell'esecutivo e del Consiglio legislativo rispettivamente all'*Annex I* e all'*Annex II*.

Secondo l'*Annex I*, al p.to 1, «the Chief Executive shall be elected by a broadly representative Election Committee in accordance with this Law and appointed by the Central People's Government»; l'*Election Committee*, composta da 800 membri, rimane in carica per 5 anni (p.to 2).

Secondo l'*Annex II*, al p.to 1, il Consiglio legislativo è composto da 60 membri eletti per metà in circoscrizioni territoriali e per l'altra metà in circoscrizioni funzionali basate sul criterio corporativo.

La procedura di revisione della *Basic Law* è disciplinata all'art. 159. Il potere di iniziativa spetta al Comitato permanente del Congresso nazionale del popolo, al Consiglio di Stato e alla Regione amministrativa speciale di Hong Kong. Gli emendamenti proposti devono essere sottoposti al Congresso nazionale del popolo dalla delegazione di Hong Kong dopo essere stati votati dai 2/3 dei rappresentanti di Hong Kong presso il Congresso, dai 2/3 del Consiglio legislativo della Regione e dal Capo dell'esecutivo della Regione. Qualora il processo di revisione inizi ad Hong Kong, gli emendamenti possono essere proposti solo dal Comitato legislativo o dal Capo dell'esecutivo. Nel primo caso, essi sono votati dal Consiglio legislativo e poi dai rappresentanti della Regione presso il Congresso e solo a questo punto sono sottoposti all'approvazione del Capo dell'esecutivo. Nel secondo caso, invece, la proposta di modifica passa direttamente per l'approvazione al Consiglio legislativo e ai rappresentanti della Regione presso il Congresso. Qualora l'iniziativa promani invece dal Congresso o dal Consiglio di Stato, il progetto, prima di essere ufficialmente considerato, deve essere esaminato dal Comitato per la *Basic Law* della Regione amministrativa speciale di Hong Kong. Circa il contenuto degli emendamenti, il c. 4 fa loro divieto di essere in contrasto con le previsioni della *Basic Law*.

Gli emendamenti dello scorso agosto, che entreranno in vigore dal 2012, sono stati i primi apportati alla *Basic Law* dal 1 luglio 1997. Essi non sono comunque sostanziali, andando infatti a toccare solo due disposizioni delle *Annexes I e II*, concernendo infatti le modalità di selezione del Capo dell'esecutivo e dei membri Consiglio legislativo. Più precisamente, il numero dei membri dell'*Election Committee* del Capo dell'esecutivo è aumentato dal 800 a 1200, mentre quello del Consiglio legislativo da 60 a 70.